LINEE GUIDA PER ADEMPIMENTI ai sensi dell'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102

Il D.Lgs n. 102/2020 ha introdotto con l'art. 271 comma 7-bis, la previsione che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente tra l'altro la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni.

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni devono inviare all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della suddetta relazione l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni (ovvero la Provincia) può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Il comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs n. 102/2020 prevede che in caso di gestori di **stabilimenti o di installazioni in esercizio al 28/08/2020 in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni,** la relazione è inviata all'autorità competente <u>entro un anno</u> dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero **entro il 28/08/2021**.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la **sanzione** prevista dall'articolo 279, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

Si ricorda, inoltre, che, nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in **autorizzazioni a carattere generale** risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06, il gestore dovrà presentare, <u>entro 3 anni</u> dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero **entro il 28/08/2023**, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs n. 152/06. In caso di mancata presentazione lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione e perciò soggetto alla sanzione di cui all'art. 279 comma 1del Dlgs 152/06 e s.m.i..

Applicabilità:

- i suddetti adempimenti si applicano agli stabilimenti/installazioni soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e ad Autorizzazione Integrata Ambientale e agli impianti e attività in deroga con riferimento all'art. 272 comma 4;
- l'indagine dovrà riguardare solo le sostanze/miscele utilizzate come materie prime nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione: sia che siano convogliate a camino, che siano diffuse o reimmesse in ambiente di lavoro;
- visto che lo scopo di cui all'art. 271 comma 7-bis è la sostituzione delle sostanze/miscele con
 determinate caratteristiche di pericolosità si ritiene che l'indagine sia rivolta alle sostanze presenti
 nelle materie prime/prodotti che generano emissioni delle sostanze stesse. Non sono pertanto
 considerate quelle categorie di sostanze la cui eventuale presenza in emissione è dovuta
 esclusivamente a successivi processi/trasformazioni chimiche (es. combustione) e non alla
 materia prima tal quale;
- ai fini della classificazione "CMR", la sola presenza di una sostanza classificata all'interno di una miscela non rende automaticamente classificata la miscela, qualora la percentuale di detta sostanza sia inferiore ad un determinato livello. Per quanto concerne le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione la soglia al di sopra della quale l'intera miscela è classificata cancerogena / mutagena è, pari allo 0,1 % in peso, mentre nel caso delle miscele tossiche per la riproduzione la soglia è pari allo 0,3% in peso. La classificazione di una miscela (indicazioni di pericolo Frasi H) è indicata al punto 2 delle Schede Dati Sicurezza (SDS); nel punto 3.2 delle SDS sono, invece, indicati i componenti di una miscela e le loro indicazioni di pericolo; alcuni dei componenti non sono riportati al punto 2, in quanto non presenti in misura significativa nella miscela finale (ovvero superiore alle soglie sopra indicate). Ai fini della relazione si valuterà, perciò, solo la classificazione della miscela (H340, H350, H360), anche alla luce del riscontro dell'08/02/2021 del MATTM al quesito posto dalla Regione Piemonte (allegato);
- non sono accettabili valutazioni basate su schede di sicurezza (SDS) superate riportanti Frasi di Rischio (R);

• per quanto concerne le sostanze rientranti nell'elenco delle SVHC, devono essere considerate le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% p/p per similitudine con quanto sopra riportato e scegliendo la percentuale più cautelativa.

Impianti e attività in deroga art. 272 comma 1 - allegato IV parte I

- non sono tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori delle attività di cui all'art. 272, comma
 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. in quanto la norma considera le loro emissioni scarsamente rilevanti e non soggette ad autorizzazione;
- non sono, perciò, da considerare al fine del presente adempimento nemmeno le attività scarsamente rilevanti svolte all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione (p.e. non andranno considerate le sostanze/miscele utilizzate nelle attività di laboratorio rientranti nella lettera jj della Parte 1 dell'allegato IV alla Parte Quinta, anche qualora presenti all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione AUA/AIA).

Impianti e attività in deroga art. 272 comma 2 - allegato IV parte II - Autorizzazioni a carattere generale

- il divieto di applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (divieto di adesione alle autorizzazioni a carattere generale) nel caso siano utilizzate nei cicli produttivi, da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360Df e H360Fd, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 (28/08/2020) è esteso anche al caso di utilizzo di sostanze o miscele classificate estremamente preoccupanti da cui originino emissioni;
- si rammenta che nel caso in cui uno o più impianti o attività esistenti ricompresi in autorizzazioni di carattere generale di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 272, risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, per effetto del D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102, il Gestore è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, entro il 28/08/2023. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione;
- nel caso in cui, invece, a seguito di una **modifica della classificazione** di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, il Gestore deve presentare all'Autorità competente una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**;
- ovviamente se entro i tre anni verrà effettuata la sostituzione della sostanza/miscela e quindi decadrà il divieto non sarà necessaria la presentazione della domanda e l'Autorizzazione a carattere Generale resterà in vigore.

Autorizzazione Integrata Ambientale

• i gestori di installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale sono soggetti all'adempimento previsto dall'art. 271 comma 7-bis e 3 comma 7 del D.Lgs. 102/2020 relativo all'invio della relazione (entro il 28/08/2021 per le esistenti e successivamente ogni cinque anni) concernente la disponibilità di alternative, la considerazione dei rischi e la fattibilità tecnica della sostituzione delle sostanze pericolose/estremamente preoccupanti citate;

Relazione e procedure per Stabilimenti o Installazioni assoggettati all'art. 271 c. 7-bis

- 1. verifica della presenza di sostanze di cui al paragrafo "applicabilità";
- 2. **compilazione del modello** predisposto dalla Provincia con l'indicazione nell'**allegato 1** delle sostanze di cui all'art. 271 comma 7-bis, il loro nome commerciale riportato nella scheda di sicurezza e l'indicazione della sostituibilità o meno e relativa motivazione tecnica o economica (o entrambe);
- 3. per ogni sostanza/miscela indicate deve essere compilata in ogni sua parte (punti 1, 2 e 3) una specifica scheda come da allegato 2. La disponibilità di alternative (punto 4) andrà analizzata tenendo conto (punto 6) delle specifiche dei prodotti (valutando sostanze/miscele meno pericolose) e del ciclo produttivo in cui vengono utilizzati (valutando la possibilità di modificare la tecnologia o il ciclo produttivo stesso) anche valutando eventuali rischi (punto 5) connessi alle alternative ipotizzabili;
- 4. nel caso di assenza di alternative o impossibilità tecnica o economica a procedere alla sostituzione queste andranno motivate (punto 7). Successivamente la ditta dovrà rivalutare le sostanze a seguito di successive modifiche delle classificazioni o modifiche sostanziali e riinviare una nuova valutazione allo scadere dei 5 anni;
- nel caso in cui, invece, sia possibile procedere alla sostituzione delle sostanze/miscele dovrà essere valutato se e come verranno modificate le emissioni prodotte e con quali tempistiche sarà possibile procedere;

- 6. se la modifica **non** comporterà la necessità di un **adeguamento** degli inquinanti o dei valori di emissione già autorizzati sarà sufficiente biffare il **punto 7 b)** e continuare a rispettare quanto previsto dal decreto autorizzativo vigente:
- 7. se la modifica comporterà la necessità di un adeguamento dei valori di emissione degli inquinanti autorizzati e quindi l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo (o il rinnovo nel caso in cui sia prossimo il termine per la scadenza del provvedimento in essere) dovrà essere biffato il punto 7 a) e andrà presentata una domanda di adeguamento. Il termine di adeguamento non potrà essere superiore a 4 anni dal rilascio della nuova autorizzazione.

Modifiche della classificazione

In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni saranno assoggettate all'art. 271 c. 7-bis a seguito di una **modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele**, il gestore presenterà, **entro tre anni dalla modifica**, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 271 comma 7-bis, allegando la relazione ivi prevista.

Future domande di autorizzazione per nuovo impianto o modifica sostanziale o non sostanziale

- 1. I gestori che presentano domanda di autorizzazione per **nuovi** stabilimenti/installazioni devono allegare anche:
 - la dichiarazione che non vengono prodotte emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006; oppure nel caso in cui, invece, sia indispensabile l'utilizzo delle sostanze predette che producono emissioni
 - la relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si motiva la non fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.
- 2. I gestori che presentano domanda di autorizzazione per **modifiche** di stabilimenti/installazioni devono allegare anche:
 - la dichiarazione che non vengono prodotte nuove/ulteriori emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006;
 oppure
 - la relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze nel caso vengono prodotte nuove/ulteriori emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006.

Allegati:

• modulistica "Modello relazione art. 271 comma 7-bis"